

Raccolta dei funghi epigei nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità REGIONE PUGLIA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 23 agosto 1993, n. 352. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Legge regionale 25 agosto 2003, n. 12. Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.

Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	1
AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI	2
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	4
LIMITI MASSIMI CONSENTITI	4
COMPORAMENTI.....	5
DIVIETI	6
LIMITAZIONI TEMPORALI	7
AUTORIZZAZIONI SPECIALI.....	7
CORSI E INIZIATIVE CULTURALI.....	8
VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI	9
Legge regionale 25 agosto 2003, n. 12. Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.....	11
Immagini di funghi di cui all'Art. 2. Modalità di raccolta.....	18
Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Puglia	22

AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 25 agosto 2003, n. 12
<p>Art. 2. Discipline regionali</p> <p>1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.</p>	<p>Art. 3. Permesso per la raccolta</p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso nominativo regionale, il cui modello è approvato con decreto dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari. Il permesso abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato ai raccoglitori professionali e occasionali che abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione, della durata minima di dodici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, con superamento di prove finali, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo e promossi e organizzati dai Comuni, dalle associazioni micologiche, aventi rilevanza nazionale, regionale e territoriale e sedi operanti nel territorio regionale. Il programma dei corsi è approvato dal Centro di controllo micologico dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. Il permesso è altresì rilasciato ai possessori dell'attestato di micologo ai sensi del DM Sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo). Il permesso va rinnovato ogni tre anni previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici. Gli iscritti alle associazioni micologiche di rilevanza nazionale, regionale e territoriale possono essere esonerati dalla frequenza del corso di aggiornamento. Le associazioni comunicano al Centro di controllo micologico competente per territorio l'elenco dei soci che intendano avvalersi di questa facoltà. Il responsabile del Centro di controllo micologico competente rinnova, per una sola volta, l'attestato di idoneità scaduto.</p> <p>2. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, i commercianti di funghi e i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2 (discipline regionali) della legge 352/1993.</p> <p>3. Il permesso di raccolta ha carattere personale e deve essere sempre accompagnato da un valido documento di riconoscimento. Tale permesso è rilasciato dal Comune di residenza del richiedente e ha validità su tutto il territorio regionale. Il permesso di raccolta si distingue in:</p> <p>a. permesso amatoriale, del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri;</p>

b. permesso professionale, del costo di euro 50,00, che consente la raccolta di non più di dieci chilogrammi complessivi giornalieri. Per tutti i raccoglitori accompagnati da altri familiari di età inferiore a quattordici anni, è sufficiente un solo permesso, purché il titolare abbia uno stretto controllo sia del corretto comportamento dei familiari che del limite massimo complessivo di raccolta previsto dal presente comma. Ai fini dell'ottenimento del permesso professionale, il richiedente deve presentare autocertificazione nei modi di legge relativamente alla propria residenza anagrafica e alla qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro.

b-bis. Permesso turistico per raccoglitori occasionali, riservato ai non residenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3 (Permesso per la raccolta) (o analogo attestato della regione di residenza), del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri. Detto permesso ha durata massima di quindici giorni e può essere richiesto presso qualsiasi comune della regione.

5. I fondi derivanti dal rilascio dei permessi sono introitati dai Comuni e utilizzati per attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale.

Nota: "A coloro che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, siano già in possesso di attestati d'idoneità all'identificazione delle specie fungine, rilasciati dalle ASL in seguito alla frequenza di specifici corsi di formazione, viene confermata la qualificazione d'idoneità già riconosciuta. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento quinquennale di cui al comma 1 dell'art. 3 (Permesso per la raccolta) della LR 12/2003 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376), così come modificato dal comma 1 del presente articolo."

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 25 agosto 2003, n. 12
<p>Art. 3. Norme sulle autorizzazioni in deroga</p> <p>1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.</p> <p>2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.</p>	<p>Art. 5. Zone interdette alla raccolta</p> <p>6. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle realizzate secondo il modello autorizzato dalla Assessore regionale alle risorse alimentari, nei modi previsti dalle leggi vigenti e recanti l'esplicito divieto.</p> <p>7. La Regione, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 2 (discipline regionali), comma 3, della l. 352/1993, può autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita ai fini economici.</p> <p>8. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e le tabelle di divieto.</p>

LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 25 agosto 2003, n. 12
<p>Art. 4. Norme sui limiti massimi consentiti</p> <p>1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.</p> <p>2. Le regioni vietano la raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p>Art. 2. Modalità di raccolta</p> <p>1. Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi spontanei tutti i giorni della settimana, per specie sia commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona d'età superiore ai quattordici anni, in possesso dell'apposito permesso di raccolta di cui all'art. 3 (Permesso per la raccolta).</p> <p>2. È vietata la raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> allo stato d'ovolo chiuso e di tutti gli ovoli chiusi appartenenti allo stesso genere; inoltre è vietato raccogliere gli esemplari delle altre specie aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre.</p> <p>3. È invece consentita, a condizione che il diametro del cappello superi i due centimetri, la raccolta delle seguenti specie di piccole dimensioni:</p> <p>a. <i>Armillaria mellea</i> b. <i>Cantharellus</i> (tutte le specie) c. <i>Craterellus cornucopioides</i> d. <i>Hydnum repandum</i> e. <i>Tricholoma terreum</i> f. <i>Calocybe gambosa</i></p> <p>4. È altresì permessa la raccolta di un unico esemplare fungino che ecceda il limite stabilito dei tre chilogrammi (<i>Calvatia gigantea</i>, etc) ovvero di un unico cespo di funghi concresciuti (<i>Polyporus giganteus</i>, <i>Pleurotus ostreatus</i>, <i>Armillaria mellea</i>, ecc.).</p> <p>5. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai componenti il nucleo familiare nell'ambito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.</p>

COMPORAMENTI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 25 agosto 2003, n. 12
<p>Art. 5. Norme sui comportamenti</p> <p>1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.</p> <p>3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p> <p>4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.</p> <p>5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p>	<p>Art. 2. Modalità di raccolta</p> <p>5-bis. È fatto obbligo ai cercatori di raccogliere esclusivamente funghi di sicura provenienza.</p> <p>6. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente dal terriccio all'atto della raccolta e di trasportarli solo per mezzo di contenitori forati rigidi. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica (sacchetti).</p> <p>7. È vietato usare, nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danneggiamenti allo strato umifero del terreno, al micelio fungino e all'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>8. È comunque vietato distruggere, calpestare e danneggiare la flora funginea di qualunque specie.</p> <p>9. È vietata altresì la raccolta dei funghi dopo il tramonto e fino alle ore sette.</p> <p>10. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p>

DIVIETI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 25 agosto 2003, n. 12
<p>Art. 6. Norme sui divieti</p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:</p> <p>a) nelle riserve naturali integrali;</p> <p>b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;</p> <p>c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;</p> <p>d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.</p> <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p>	<p>Art. 5. Zone interdette alla raccolta</p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salvo diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:</p> <p>a) nelle riserve naturali;</p> <p>b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e in riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;</p> <p>c) nelle aree specificatamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi selvicolturali;</p> <p>d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.</p> <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p> <p>3. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, anche su istanza degli enti di cui all'art. 3 (Permesso per la raccolta), comma 1. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione di cartelli indicatori lungo il perimetro del territorio interessato da parte degli enti stessi.</p> <p>5. Nell'ambito della disciplina e tutela dei parchi regionali e delle riserve possono essere istituite riserve speciali aventi finalità micologica nelle quali è vietata la raccolta dei funghi.</p>

LIMITAZIONI TEMPORALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 25 agosto 2003, n. 12
<p>Art. 7. Articolo senza titolo recante norme sulle limitazioni temporali</p> <p>1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.</p> <p>2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p>Art. 5. Zone interdette alla raccolta</p> <p>9. La Regione può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione, sentito il parere degli enti di cui all'art. 3 (Permesso per la raccolta), comma 1 o di organismi scientifici e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e dei dipartimenti universitari competenti in materia.</p>

AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 25 agosto 2003, n. 12
<p>Art. 8. Articolo senza titolo recante norme sulle autorizzazioni speciali</p> <p>1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.</p>	<p>Art. 5. Zone interdette alla raccolta</p> <p>4. Per i fini di cui al comma 1 e in alternativa al divieto ivi previsto, la Giunta regionale, su istanza degli enti di cui all'art. 3 (Permesso per la raccolta), comma 1, può determinare il numero massimo dei permessi speciali rilasciabili per la raccolta dei funghi in tali zone.</p> <p>11. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il Presidente della Giunta regionale può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore a un anno e sono rinnovabili.</p>

CORSI E INIZIATIVE CULTURALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 25 agosto 2003, n. 12
<p>Art. 10. Articolo senza titolo recante norme sui corsi e sulle iniziative culturali</p> <p>1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p>Art. 2. Modalità di raccolta</p> <p>4-bis. È consentita la raccolta dei funghi velenosi e velenosi mortali esclusivamente per scopi didattici e scientifici a opera di enti e centri istituzionalmente preposti dalla didattica e alla ricerca scientifica.</p> <p>Art. 5. Zone interdette alla raccolta</p> <p>10. L'Assessore regionale competente" sono sostituite dalle seguenti: "L'Assessore regionale alle risorse alimentari" può autorizzare, per scopi scientifici o didattici, la raccolta di funghi, anche non commestibili, su tutto il territorio regionale anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo.</p> <p>Art. 9. Educazione e informazione</p> <p>1. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Dipartimenti universitari competenti, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali - Servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN), le Associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina.</p> <p>2. La Regione Puglia e gli altri enti competenti, anche con la collaborazione delle Associazioni micologiche, dei Dipartimenti universitari competenti e di altri enti di ricerca, organizzano corsi, ricerche e iniziative di educazione e informazione, in particolare nel periodo di raccolta. Tali iniziative hanno lo scopo di diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza quali componenti degli ecosistemi e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente.</p> <p>3. La Regione Puglia e gli altri enti competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta a titolo gratuito per le attività di cui al comma 2. Tali autorizzazioni devono indicare zona, periodi e quantità di funghi che possono essere raccolti.</p>

VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 25 agosto 2003, n. 12
<p>Art. 13. Articolo senza titolo recante norme sulle violazioni e sulle sanzioni</p> <p>1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.</p> <p>2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.</p>	<p>Art. 9. Vigilanza</p> <p>1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, fermo restando le competenze della Regione, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del corpo forestale dello Stato, ai comandi carabinieri per la sanità, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, ai tecnici della prevenzione dei dipartimenti di prevenzione, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie e agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità. Le guardie giurate addette ai compiti di vigilanza devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del RD 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) ed essere riconosciute dal Prefetto competente per territorio.</p> <p>2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Puglia, delle comunità montane, delle province, dei comuni e dei parchi regionali cui i rispettivi regolamenti conferiscono la qualifica di polizia giudiziaria.</p> <p>Art. 7. Sanzioni</p> <p>1. 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:</p> <p>a. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;</p> <p>b. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall'art. 3 (Permesso per la raccolta);</p> <p>c. da euro 25,82 a euro 154,95 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di cui all'art. 5 (Zone interdette alla raccolta), comma 1;</p> <p>d. da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'art. 5 (Zone interdette alla raccolta), commi 3 e 6;</p> <p>e. da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 (Modalità di raccolta).</p>

2. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni e commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.

3. La violazione di cui alla lettera a) del comma 1 comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'eccedenza di funghi raccolti. Le violazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 comportano invece, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intero raccolto. Alla confisca procede direttamente il personale che accerta l'infrazione.

4. I funghi confiscati, commestibili o non, devono essere conferiti all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvederà alla loro distruzione previa compilazione di apposito verbale.

5. Se a formale intimazione è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di euro 258,23.

6. Le violazioni di cui agli articoli da 2 a 5 (art. 2. Modalità di raccolta; art. 3. Permesso per la raccolta; art. 5. Zone interdette alla raccolta) sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della LR 31 marzo 1973, n. 8 (Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio regionale del contenzioso). Una copia del verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore; nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'articolo 138 del codice di procedura civile (Notificazione in mani proprie).

8. I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria sono interamente devoluti agli enti di cui all'art. 3 (Permesso per la raccolta), competenti a rilasciare il permesso e destinati ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui all'art. 9 (Vigilanza), secondo piani predisposti dagli stessi e validati dall'Assessorato alle risorse alimentari.

Legge regionale 25 agosto 2003, n. 12. Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Art. 1. Finalità

1. (*comma così sostituito dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). La Regione Puglia disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei, promuovendo una cultura micologica ed ecologica al fine di tutelare la salute pubblica e per conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie.

Art. 2. Modalità di raccolta

1 (*comma così sostituito dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi spontanei tutti i giorni della settimana, per specie sia commestibili che non è per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona d'età superiore ai quattordici anni, in possesso dell'apposito permesso di raccolta di cui all'articolo 3.

2 (*comma così sostituito dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). È vietata la raccolta dell'***Amanita caesarea*** allo stato d'ovolo chiuso e di tutti gli ovoli chiusi appartenenti allo stesso genere; inoltre è vietato raccogliere gli esemplari delle altre specie aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre.

3 (*comma così sostituito dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). È invece consentita, a condizione che il diametro del cappello superi i due centimetri, la raccolta delle seguenti specie di piccole dimensioni:

- a. ***Armillaria mellea***
- b. ***Cantharellus*** (tutte le specie)
- c. ***Craterellus cornucopioides***
- d. ***Hydnum repandum***
- e. ***Tricholoma terreum***
- f. ***Calocybe gambosa***.

4. È altresì permessa la raccolta di un unico esemplare fungino che ecceda il limite stabilito dei tre chilogrammi (***Calvatia gigantea***, etc) ovvero di un unico cespo di funghi concresciuti (***Polyporus giganteus***, ***Pleurotus ostreatus***, ***Armillaria mellea***, ecc.).

4-bis (*comma introdotto dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). È consentita la raccolta dei funghi velenosi e velenosi mortali esclusivamente per scopi didattici e scientifici a opera di enti e centri istituzionalmente preposti dalla didattica e alla ricerca scientifica.

5. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai componenti il nucleo familiare nell'ambito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.

5-bis (*comma introdotto dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). È fatto obbligo ai cercatori di raccogliere esclusivamente funghi di sicura provenienza.

6. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente dal terriccio all'atto della raccolta e di trasportarli solo per mezzo di contenitori forati rigidi. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica (sacchetti).

7. È vietato usare, nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danneggiamenti allo strato umifero del terreno, al micelio fungino e all'apparato radicale della vegetazione.

8. È comunque vietato distruggere, calpestare e danneggiare la flora funginea di qualunque specie.

9. È vietata altresì la raccolta dei funghi dopo il tramonto e fino alle ore sette.

10. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

Art. 3. Permesso per la raccolta

1 (*comma così sostituito dalla LR 13 marzo 2012, n. 3*). La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso nominativo regionale, il cui modello è approvato con decreto dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari. Il permesso abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato ai raccoglitori professionali e occasionali che abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione, della durata minima di dodici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, con superamento di prove finali, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo e promossi e organizzati dai Comuni, dalle associazioni micologiche, aventi rilevanza nazionale, regionale e territoriale e sedi operanti nel territorio regionale. Il programma dei corsi è approvato dal Centro di controllo micologico dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. Il permesso è altresì rilasciato ai possessori dell'attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n.686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo). Il permesso va rinnovato ogni tre anni previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici. Gli iscritti alle associazioni micologiche di rilevanza nazionale, regionale e territoriale possono essere esonerati dalla frequenza del corso di aggiornamento. Le associazioni comunicano al Centro di controllo micologico competente per territorio l'elenco dei soci che intendano avvalersi di questa facoltà. Il responsabile del Centro di controllo micologico competente rinnova, per una sola volta, l'attestato di idoneità scaduto.

2 (*comma così sostituito dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, i commercianti di funghi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l. 352/1993.

3 (*comma così sostituito dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). Il permesso di raccolta ha carattere personale e deve essere sempre accompagnato da un valido documento di riconoscimento. Tale permesso è rilasciato dal Comune di residenza del richiedente e ha validità su tutto il territorio regionale. Il permesso di raccolta si distingue in:

a. permesso amatoriale, del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri;

b. permesso professionale, del costo di euro 50,00, che consente la raccolta di non più di dieci chilogrammi complessivi giornalieri. Per tutti i raccoglitori accompagnati da altri familiari di età inferiore a quattordici anni, è sufficiente un solo permesso, purché il titolare abbia uno stretto controllo sia del corretto comportamento dei familiari che del limite massimo complessivo di raccolta previsto dal presente comma. Ai fini dell'ottenimento del permesso professionale, il richiedente deve presentare autocertificazione nei modi di legge relativamente alla propria residenza anagrafica e alla qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro.

b-bis (*lettera introdotta dalla LR 13 marzo 2012, n. 3*). Permesso turistico per raccoglitori occasionali, riservato ai non residenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3 (o analogo attestato della regione di residenza), del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri. Detto permesso ha durata massima di quindici giorni e può essere richiesto presso qualsiasi comune della regione.

4 (*comma abrogato dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*)

5 (*comma così sostituito dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). I fondi derivanti dal rilascio dei permessi sono introitati dai Comuni e utilizzati per attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale.

6 (*comma abrogato dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*)

Nota (*introdotta dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*) "A coloro che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, siano già in possesso di attestati d'idoneità all'identificazione delle specie fungine, rilasciati dalle ASL in seguito alla frequenza di specifici corsi di formazione, viene confermata la qualificazione d'idoneità già riconosciuta. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento quinquennale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12/2003, così come modificato dal comma 1 del presente articolo."

Art. 4

(*articolo abrogato dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*)

Art. 5. Zone interdette alla raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salvo diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e in riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificatamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi selvicolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

3. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, anche su istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 1. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione di cartelli indicatori lungo il perimetro del territorio interessato da parte degli enti stessi.

4. Per i fini di cui al comma 1 e in alternativa al divieto ivi previsto, la Giunta regionale, su istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 1, può determinare il numero massimo dei permessi speciali rilasciabili per la raccolta dei funghi in tali zone.

5. Nell'ambito della disciplina e tutela dei parchi regionali e delle riserve possono essere istituite riserve speciali aventi finalità micologica nelle quali è vietata la raccolta dei funghi.

6 (*comma così modificato dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle realizzate secondo il modello autorizzato dalla Assessore regionale alle risorse alimentari, nei modi previsti dalle leggi vigenti e recanti l'esplicito divieto.

7. La Regione, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 352/1993, può autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita ai fini economici.

8. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e le tabelle di divieto.

9. La Regione può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione, sentito il parere degli enti di cui all'articolo 3, comma 1 o di organismi scientifici e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e dei dipartimenti universitari competenti in materia.

10. (*comma così modificato dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). L'Assessore regionale competente" sono sostituite dalle seguenti: "L'Assessore regionale alle risorse alimentari" può autorizzare, per scopi scientifici o didattici, la raccolta di funghi, anche non commestibili, su tutto il territorio regionale anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo.

11. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il Presidente della Giunta regionale può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore a un anno e sono rinnovabili.

Art. 6. Autorizzazione alla vendita

(*omissis*)

Art. 7. Sanzioni

1 (*comma così sostituito dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

b. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall'articolo 3;

c. da euro 25,82 a euro 154,95 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di cui all'articolo 5, comma 1;

d. da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5, commi 3 e 6;

e (*lettera così sostituita dalla L.R. 15 maggio 2006, n. 14*) da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.

2. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni e commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.

3. La violazione di cui alla lettera a) del comma 1 comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'eccedenza di funghi raccolti. Le violazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 comportano invece, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intero raccolto. Alla confisca procede direttamente il personale che accerta l'infrazione.

4. I funghi confiscati, commestibili o non, devono essere conferiti all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvederà alla loro distruzione previa compilazione di apposito verbale.

5. Se a formale intimazione è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di euro 258,23.

6. Le violazioni di cui agli articoli da 2 a 5 sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8. Una copia del verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore; nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'articolo 138 del codice di procedura civile.

6 bis (*comma introdotto dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). Per la violazione di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di € 258,23. Oltre la sanzione amministrativa pecuniaria, va applicata la confisca e distruzione dell'intero prodotto. Alla confisca procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati, commestibili e non, devono essere conferiti all'ASL competente per territorio, che provvederà alla loro distruzione previa compilazione del verbale.

7. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Regione Puglia, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della l. 689/1981 e della l.r. 8/1973. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui all'articolo 3 competente per territorio.

8 (*comma così sostituito dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria sono interamente devoluti agli enti di cui all'articolo 3, competenti a rilasciare il permesso e destinati ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui all'articolo 9, secondo piani predisposti dagli stessi e validati dall'Assessorato alle risorse alimentari.

Art. 9. Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, fermo restando le competenze della Regione, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del corpo forestale dello Stato, ai comandi carabinieri per la sanità, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, ai tecnici della prevenzione dei dipartimenti di prevenzione, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie e agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità. Le guardie giurate addette ai compiti di vigilanza devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed essere riconosciute dal Prefetto competente per territorio.

2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Puglia, delle comunità montane, delle province, dei comuni e dei parchi regionali cui i rispettivi regolamenti conferiscono la qualifica di polizia giudiziaria.

Art. 9. Educazione e informazione

1. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Dipartimenti universitari competenti, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali - Servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN), le Associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina.

2. La Regione Puglia e gli altri enti competenti, anche con la collaborazione delle Associazioni micologiche, dei Dipartimenti universitari competenti e di altri enti di ricerca, organizzano corsi, ricerche e iniziative di educazione e informazione, in particolare nel periodo di raccolta. Tali iniziative hanno lo scopo di diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza quali componenti degli ecosistemi e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente.

3. La Regione Puglia e gli altri enti competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta a titolo gratuito per le attività di cui al comma 2. Tali autorizzazioni devono indicare zona, periodi e quantità di funghi che possono essere raccolti.

Art. 10. Centro di controllo micologico

1 (*comma così sostituito dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). Nell'ambito dei SIAN (Servizio igiene alimenti e nutrizione) delle ASL è organizzato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 9 della l. 352/93, un centro di controllo micologico pubblico (Ispettorato micologico), che può avvalersi della collaborazione delle Associazioni micologiche e naturalistiche a rilevanza regionale o nazionale, dei Dipartimenti universitari e di ricerca, tramite apposita convenzione, per il suo funzionamento. I centri micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente. I micologi dipendenti dai centri di controllo micologici, in possesso di attestato di formazione rilasciato a norma del d.m. sanità 686/1996 o titoli equiparati, sono tenuti a un aggiornamento periodico con cadenza annuale.

Art. 11. Formazione dei micologi

1 (*comma così sostituito dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). Per la formazione e l'aggiornamento dei micologi, l'organizzazione gestionale dei corsi è affidata all'Università degli studi, agli enti pubblici e alle ASL.

2 (*comma così sostituito dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). A norma del d.m. sanità 686/1996, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, d'intesa con l'Assessore alla salute, disciplina l'organizzazione dei corsi e autorizza l'istituzione degli stessi.

3 (*comma così sostituito dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). Gli enti di cui al comma 1 che intendono istituire corsi di formazione e aggiornamento devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta regionale.

Nota (*introdotta dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*): "(Aggiornamenti specie commercializzabili)

La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata ad aggiornare, con proprio provvedimento, la precedente deliberazione di Giunta regionale 25 marzo 1997, n. 1211."

Art. 12. Specie commercializzabili

1. È consentita la raccolta e la commercializzazione delle specie di funghi epigei di cui all'allegato I del dpr 376/1995, successivamente integrato con delibera di Giunta regionale n. 1211 del 25 marzo 1997, oltre che delle seguenti specie:

- *Calocybe gambosa*
- *Agricus macrosporus*
- *Russula aurea*
- *Lactarius salmonicolor*
- *Lactarius semisanguifluus*
- *Clitocybe gibba*
- *Lyophyllum connatum*
- *Lepista nuda*
- *Leucopaxillus giganteus* (f. *bianca*) sin. *L. candidus*.

Art. 12 bis. Funghi conservati

(*articolo introdotto dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*)

1. Per quanto attiene la denominazione di "funghi secchi", il confezionamento, il trattamento e l'etichettatura dei funghi epigei spontanei, si rimanda a quanto previsto dagli articoli, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del d.p.r. 376/1995.

Art. 13. Norma finanziaria

1. I proventi derivanti dall'azione sanzionatoria sono introitati sul capitolo n. 1012015 "Entrate derivanti da infrazioni a norme relative alle tasse e dal recupero di notifiche" del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2003; e in uscita con apposito capitolo per la devoluzione agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. I proventi di cui al comma 1 possono essere impegnati ad avvenuto accertamento dell'effettivo introito.

2 bis (*articolo introdotto dalla LR 15 maggio 2006, n. 14*). Il riparto dei proventi sarà proposto alla Giunta regionale dall'Assessore alle risorse agroalimentari in proporzione ai permessi rilasciati.”

Tabella A

(allegato introdotto dalla LR 15 maggio 2006, n. 14)

1) Programma del corso di base per raccoglitori, da frequentare per l'ammissione all'esame per il rilascio dell'attestato d'idoneità all'identificazione delle specie fungine:

- a) Biologia dei funghi;
- b) Cenni d'ecologia;
- c) Le intossicazioni da funghi;
- d) I principali funghi velenosi;
- e) I funghi nell'alimentazione;
- f) Modi per una corretta raccolta;
- g) Cenni di morfologia;
- h) Cenni di sistematica e approccio alla determinazione evidente;
- i) Legislazione.

2) Programma del corso di aggiornamento quinquennale:

- a) Aspetti medico – tossicologici;
- b) Prevenzione, incidenti derivanti dalla preparazione e conservazione domestica dei funghi epigei spontanei;
- c) Normativa nazionale e regionale;
- d) Diagnosi micologica differenziale dei più diffusi funghi tossici;
- e) Aggiornamento su specie di funghi commestibili.

Normativa recante modifiche e/o integrazioni

Legge regionale 15 maggio 2006, n. 14. Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale).

Legge regionale 13 marzo 2012, n. 3. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n.12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376) e alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 14 (Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12)

Immagini di funghi di cui all'Art. 2. Modalità di raccolta

Amanita caesarea (Scop. Pers.)



Autore della foto: Carmine Lavorato, Archivio Gruppo Micologico Sila Greca - AMB

Fonte: Siniscalco C., Bianco P. M., Lavorato C., Rotella M., Parrettini G. L., Marra E., Floccia F., Campana L., (Eds.) 2018. **Abbinamento delle componenti micologiche della Calabria ai sistemi di classificazione degli Habitat EUNIS e Natura 2000. Prima correlazione delle specie fungine delle foreste naturali.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 180/2018.](#)

Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.



Autore della foto: Carmine Siniscalco, Archivio GMEM-AMB

Fonte: Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta dei primi 68 articoli pubblicati su AK-Infirma.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 158/2017.](#)

Calocybe gambosa (Fr. : Fr.) Donk [= *Lyophyllum georgii* (L. : Fr.) Kühner & Romagnesi; *Tricholoma georgii* (L. : Fr.) Quélet]



Fonte: R.M. Cenci; L. Cocchi; O. Petrini; F. Sena; C. Siniscalco; L. Vescovi, 2011. [Elementi chimici nei funghi superiori. I funghi di riferimento come strumento di lavoro per la bioindicazione e la biodiversità.](#)

***Calvatia gigantea* (Batsch) Lloyd**



Foto: Archivio AMB

Fonte: Siniscalco C., Bianco P.M., Parrettini G.L., Floccia F., Campana L., Jacomini C., (Eds.), 2014. **Abbinamento dei macromiceti italiani ai sistemi di classificazione degli habitat. Prima correlazione tra specie fungine, habitat e coperture del suolo sul territorio nazionale.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 119/2014.](#)

***Cantharellus cibarius* Fr.**



Autore della foto: G. Attili, Distretto Provinciale di L'Aquila dell'ARTA Abruzzo

Fonte: Siniscalco C., Bianco P.M., Floccia F., Campana L., (Eds), 2020. **Memorie del "Progetto Speciale Funghi". Raccolta di cinque volumi rivolti allo studio e conservazione della diversità micologica e utilizzo dei funghi come indicatori dello stato di salute degli ecosistemi.** [ISPRA, Quaderni Natura e Biodiversità n. 15/2020.](#) Volume IV.

***Craterellus cornucopioides* (L.) Pers**



Foto: Archivio AMB

Fonte: Siniscalco C., Bianco P.M., Parrettini G.L., Floccia F., Campana L., Jacomini C., (Eds.), 2014. **Abbinamento dei macromiceti italiani ai sistemi di classificazione degli habitat. Prima correlazione tra specie fungine, habitat e coperture del suolo sul territorio nazionale.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 119/2014.](#)

***Hydnum repandum* L.**



Foto: Archivio AMB

Fonte: Siniscalco C., Bianco P.M., Parrettini G.L., Floccia F., Campana L., Jacomini C., (Eds.), 2014. **Abbinamento dei macromiceti italiani ai sistemi di classificazione degli habitat. Prima correlazione tra specie fungine, habitat e coperture del suolo sul territorio nazionale.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 119/2014.](#)

***Meripilus giganteus* (Pers. : Fr.) P. Karsten [= *Polyporus giganteus* Pers. : Fr.]**



Fonte: R.M. Cenci; L. Cocchi; O. Petrini; F. Sena; C. Siniscalco; L. Vescovi, 2011. [Elementi chimici nei funghi superiori. I funghi di riferimento come strumento di lavoro per la bioindicazione e la biodiversità.](#)

***Pleurotus ostreatus* (Jacq. : Fr.) Kummer.**



Autore della foto: Alberto Leonardi, Forum APB

Fonte: Siniscalco C., Cocchi L., Vescovi L. Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Contributo alla conoscenza degli elementi chimici determinati nei funghi. Raccolta delle schede storiche pubblicate sul periodico "Il Fungo". Da *Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer a *Hirneola auricula-judae* (L. : Fr.) Berkeley.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 167/2017.](#)

***Tricholoma terreum* (Schaeff. : Fr.) Kummer**



Fonte: R.M. Cenci; L. Cocchi; O. Petrini; F. Sena; C. Siniscalco; L. Vescovi, 2011. [Elementi chimici nei funghi superiori. I funghi di riferimento come strumento di lavoro per la bioindicazione e la biodiversità.](#)

Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Puglia ¹



Riserve naturali integrali ²

	Superficie
Riserva naturale Isola Varano	145,00 ha
Riserva naturale Sfilzi	56,00 ha

Parchi nazionali ³

	Superficie	Province
Parco Nazionale Alta Murgia	68.077,00 ha	BA, BT
Parco Nazionale del Gargano	121.118,00 ha	FG

Riserve statali protette ⁴

	Superficie	Province
Riserva Statale Oasi WWF Le Cesine	380,00 ha	LE
Riserva Statale Falascone	48,00 ha	FG
Riserva Statale Foresta Umbra	399,00 ha	FG
Riserva Statale Il Monte	129,73 ha	FG
Riserva Statale Ischitella e Carpino	299,00 ha	FG
Riserva Statale Isola Varano	145,00 ha	FG
Riserva Statale Lago di Lesina (Parte Orientale)	930,00 ha	FG

¹ Fonte: <http://www.parks.it/mappe/ap.php>

² Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette. 5° Aggiornamento 2003; http://www.parks.it/ministero.ambiente/elenco_ap_2003.pdf

³ Fonte: <http://www.parks.it/indice/PN/index.php>

⁴ Fonte: <http://www.parks.it/indice/RS/index.php>

Riserva Statale Masseria Combattenti	82,00 ha	BT, FG
Riserva Statale Monte Barone	124,00 ha	FG
Riserva Statale Murge Orientali	733,00 ha	TA
Riserva Statale Palude di Frattarolo	257,00 ha	FG
Riserva Statale Saline di Margherita di Savoia	3.871,00 ha	BT, FG
Riserva Statale San Cataldo	28,00 ha	LE
Riserva Statale Sfilzi	56,00 ha	FG
Riserva Statale Stornara	1.456,00 ha	TA
Riserva Statale Torre Guaceto	1.016,00 ha	BR

Parchi naturali regionali ⁵

	Superficie	Province
Parco Naturale Regionale Costa Otranto - S.Maria Leuca - Bosco Tricase	3.227,00 ha	LE
Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo	1.069,00 ha	BR
Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata	1.060,00 ha	FG
Parco Naturale Fiume Ofanto	24.883,19 ha	BT, FG
Parco Naturale Regionale Lama Balice	502,00 ha	BA
Parco Naturale Regionale Litorale di Punta Pizzo e Isola di Sant'Andrea	685,00 ha	LE
Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento	1.600,00 ha	LE
Parco Naturale Regionale Palude e Bosco di Rauccio	1.593,00 ha	LE
Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano	1.120,00 ha	LE
Parco Naturale Regionale Salina di Punta Contessa	1.697,00 ha	BR
Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine	19.775,00 ha	TA

Riserve naturali regionali ⁶

	Superficie	Province
Riserva Naturale Regionale Orientata Bosco delle Pianelle	1.307,00 ha	TA
Riserva Naturale Bosco di Cerano	985,77 ha	BR
Riserve Naturali Regionali Litorale Tarantino Orientale	1.114,00 ha	TA
Riserva naturale regionale orientata Palude del Conte e Duna Costiera	878,29 ha	LE
Bosco di Santa Teresa e dei Lucci	1.290 ha	---
Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore	348 ha	---
Palude La Vela	116 ha	---



⁵ Fonte: <http://www.parks.it/indice/PR/index.php>

⁶ Fonte: <http://www.parks.it/indice/RR/index.php>